



Il Presidente

Omissis

Fascicolo URAV n. 634/2025

Oggetto: *Omissis* - Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ex art. 14 del d.lgs. 33/2013 (rif. prot. ANAC n. *omissis* del *omissis*).

Con nota in oggetto, con la quale è stato chiesto un parere in merito agli obblighi di trasparenza ex art 14 del d.lgs. 33/2013 a cui sono soggetti i titolari di incarichi politici e dirigenziali dell' *omissis*, si rappresenta quanto segue.

L' *omissis*, quale ente pubblico di ricerca rientra tra le amministrazioni pubbliche elencate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 ed è, quindi, tenuto all'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 (art. 2-bis, co. 1) con conseguente pubblicazione dei dati relativi sia all'organizzazione che all'attività dell'ente, secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1 alla Delibera n. 1310/2016.

In osservanza di quanto previsto dal decreto trasparenza, l' *omissis* ha adottato anche un Regolamento di cui alla Delibera n. 8/2018 (pubblicato nel sito istituzionale), con il quale sono stati disciplinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza, nonché le relative modalità di attuazione.

L'art. 8 del citato regolamento fa rinvio all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 concernente le informazione e i dati relativi ai titolari di incarichi politici, titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, titolari di incarichi dirigenziali di cui l' *omissis* assicura la pubblicazione e l'aggiornamento, come tra l'altro confermato dall'istante.

Ciò posto, appare utile richiamare le indicazioni fornite dall'Autorità con delibera dell'8 marzo 2017 n. 241 (*"Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, recante:<>, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016"*) e relativo Allegato n. 1 con riferimento alle diverse tipologie di cariche e incarichi sottoposti agli obblighi di pubblicazione di cui trattasi, che possono essere di ausilio all' *omissis* ai fini di un corretto inquadramento delle figure apicali e dirigenziali previste all'interno della complessa articolazione dell' *omissis*, di cui al Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del *omissis*,

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo – vigente l'obbligo di pubblicazione dei dati ex art 14 del d.lgs. 33/2013

La disposizione di cui al co. 1 dell'art. 14 è prettamente rivolta a tutti i soggetti che partecipano, sia in via elettiva che di nomina, a organi politici di livello statale, regionale e locale, tenuti a pubblicare i dati previsti dalle lett. da a) ad f) del medesimo comma.

Richiamando l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 (rubricato «*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*») l'Autorità ha ritenuto applicabili gli obblighi di trasparenza disposti dall'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f) del d.lgs. 33/2013 non solo ai componenti degli organi direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica ma anche ai componenti degli organi che, pur non espressione di rappresentanza politica, siano titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all'organizzazione e all'attività dell'amministrazione cui sono preposti.



Si tratta di titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati indicati nel co. 1-bis dell'art. 14 e che ogni ente individua all'interno della propria organizzazione anche attraverso un'analisi delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie.

Si tratta, in via generale, di soggetti/organi che all'interno dell'amministrazione/ente pubblico, esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale, che può essere qualificato come "indirizzo politico-amministrativo", sull'organizzazione e sull'attività dell'ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti.

Su detti organi tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento (cfr. Faq trasparenza 2.2. - art 14, comma 1-bis, d.lgs 33/2013).

Il legislatore prevede, tuttavia, che tali obblighi non sussistono nei casi in cui detti incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

Quest'ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, non ne fa venir meno la gratuità. Diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi non gratuito. Tale deroga è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazioni avente carattere generale.

In ogni caso, è necessario che detti atti (disposizioni normative, statutarie, deliberazioni), siano pubblicati sul sito dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti generali", a cui la sottosezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo" rinvia mediante apposito link.

Titolari di incarichi dirigenziali - sospeso l'obbligo di pubblicazione dei dati ex art 14 del d.lgs. 33/2013

Ai fini di un inquadramento generale, si rappresenta che il co. 1-bis dell'art. 14 estende gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1, lett. da a) ad f) anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

L'obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli "esterni" all'amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni.

La disposizione è riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Si precisa che alla dirigenza amministrativa spetta «l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo» (art. 4, co. 2), mentre agli uffici di diretta collaborazione hanno «esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione» (art. 14, co. 2). Dalla distinzione sono tratte importanti conseguenze: da un lato gli uffici di diretta collaborazione, operando a supporto dell'organo di indirizzo dell'amministrazione, non possono intromettersi nella gestione riservata alla dirigenza.

Ciò premesso, in merito al quesito posto, occorre precisare che per i titolari di incarichi dirigenziali le disposizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 sono oggetto di revisione da parte del Regolatore.



Infatti, il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, all'articolo 1, comma 7, prevedeva, entro il 31 dicembre 2020, l'adozione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui individuare - per chi riveste incarichi dirigenti - i dati da pubblicare di cui al comma 1 dell'articolo 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" del d.lgs. n. 33/2013.

Per effetto dell'articolo 1, comma 16, del decreto "milleproroghe 2021", il termine del 31 dicembre 2020 è stato differito al 30 aprile 2021. Tuttavia, nonostante il termine sia decorso, il regolamento non è stato ancora adottato né sono intervenute proroghe ulteriori per la sua adozione.

Dunque, tenuto conto che la disciplina relativa alla pubblicazione dei dati in questione è affidata ad un Regolamento del quale si attende ancora l'emanazione, è necessario attendere il perfezionamento del quadro normativo che disponga in modo univoco sugli obblighi di trasparenza con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali diversi da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001. Per completezza, occorre precisare che per tutti i titolari di incarichi dirigenziali rimane vigente l'obbligo di comunicare all'amministrazione di appartenenza tutti i dati ex art. 14 del d.lgs. 33/2013, secondo quanto previsto anche dai citati codici di comportamento in forza dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 2013.

La comunicazione riguarda anche tutti i dati reddituali e patrimoniali percepiti annualmente dal dirigente e non solo a quelli a carico della finanza pubblica, con dichiarazione che dovrà essere presentata all'atto della assunzione dell'incarico dirigenziale, da rinnovare di anno in anno, come confermato da ultimo dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 267/2025.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 25 febbraio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente